



*Comune di Jerzu*

*Provincia dell'Ogliastra*

Via V. Emanuele n. 172 – tel.0782/7608 –fax.0782/70681

e mail: [protocollo@comune.jerzu.og.it](mailto:protocollo@comune.jerzu.og.it) Sito web: [www.comune.jerzu.og.it](http://www.comune.jerzu.og.it)

Ufficio del Sindaco

## ORDINANZA N. 5 DEL 28.07.2016

**OGGETTO: INDICAZIONI AL RESPONSABILE PER AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEO ED URGENTE DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA URBANA-RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE- (ART. 191 DEL D LGS. 152/2006 NORMA IN MATERIA AMBIENTALE)**

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** da diversi giorni non viene eseguito il regolare servizio Rifiuti solidi Urbani ne tanto meno il servizio di trasporto delle frazioni differenziate (dal 14.07.2016) alle piattaforme autorizzate con conseguente blocco dell'attività del Centro di Sa Canna non più in grado di contenere altri rifiuti;

**CHE** le inadempienze sono state segnalate alla ditta appaltatrice con esplicita indicazione dell'attivazione di quanto previsto all'articolo 16 del Capitolato speciale d'appalto che precisa: "il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio ad altro operatore, in danno della Ditta Aggiudicataria stessa (con i costi sostenuti maggiorati del 50%), i necessari lavori per il regolare andamento del servizio";

**DATO ATTO** che anche in data odierna non è stato eseguito il servizio di raccolta dalla ditta aggiudicataria;

**STANTE** l'emergenza igienico sanitaria determinata dalla presenza dei rifiuti nel centro urbano ed extraurbano;

**CONSIDERATA** la legittimità delle ordinanze extra ordinem adottate dai Sindaci per l'individuazione del gestore e per la temporanea regolazione del servizio di igiene urbana secondo quanto assunto dalla V sezione del Consiglio di Stato che, in una recente decisione, ha ribadito quanto già affermato da una giurisprudenza ormai consolidata e cioè che l'esigenza di garantire la continuità di un servizio di prima necessità, rilevante per la salute pubblica, può giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in attesa della definizione della procedura di gara, svolta a livello d'ambito, per l'individuazione del nuovo gestore; in questo caso, infatti, la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti non risulta fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure e legittima comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri "extra ordinem" riconosciutigli dall'ordinamento giuridico (V Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 2610 del 26.05.2015; in tal senso cfr. anche Tar Puglia – Lecce, sez. I sentenza n. 486 del 5.02.2015, V Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 1969 del 31 marzo 2011).

**VISTO** l'articolo 191 del D. lgs 152/2006 (ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) il quale dispone: "Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica

sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero **il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.** Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione **ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.**

**VISTA** la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data odierna, con descrizione della situazione venutasi a creare per la mancata esecuzione del servizio, con richiamo all'attuazione del potere sostitutivo previsto nel capitolato speciale d'appalto con facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio ad altro operatore, in danno della Ditta Aggiudicataria stessa i necessari lavori per il regolare andamento del servizio, nelle more dei successivi adempimenti per la risoluzione delle problematiche su individuate;

**CHE** la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica, e che lo stesso non può subire interruzioni, al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene e tutela della salute pubblica;

**CONSIDERATO CHE** l'affidamento temporaneo in parola, cui può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo, e per tale ragione determina un sostanziale disinteresse da parte di imprenditori che, in un lasso temporale contenuto, non avrebbero la possibilità di vedere adeguatamente remunerati gli investimenti effettuati per la gestione del servizio;

**RITENUTO**, dover fornire al Responsabile dell'Area gli indirizzi per l'attivazione del servizio sostitutivo di cui all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani ed extraurbani per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTI :**

- l'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 e ss. mm. ii.;
- gli artt. 50 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e ss. mm.
- Visto l'articolo 54 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che consente al sindaco l'emanazione di ordinanze per *"prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

**ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa,

DI dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché provveda all'affidamento del servizio RRSSUUU a idoneo soggetto entro la data odierna e fino alla risoluzione dell'emergenza stessa;

Si dispone che copia della presente Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e una copia sia trasmessa:  
all'Albo Pretorio – Sede;

all'Ufficio di Polizia Locale – Sede;  
al Comando della Stazione dei Carabinieri;  
Alla Prefettura di Nuoro e alla provincia Ogliastra competente in materia di rifiuti per territorio

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, entro 60 gg. al TAR della Sardegna ai sensi della L. 241/90 o entro 120 gg al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco  
F.to Roberto Congiu